

785016

ACC

10000/142/837

POWERS OF A
FEB. 1944 - SE

D/142/837

POWERS OF ALLIED FORCES POLICE OVER ITALIANS, "SEARCHES"
FEB. 1944 - SEPT. 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/rlp.

4 September 1945.

MEMO

TO : Executive Commissioner.

In my opinion the position in regard to the employment of Allied troops to support CC.MR. in the search of Italian houses in Italian Government territory for arms is as follows:-

1. The Allies have no right to require that the Italian Government or the Carabinieri accept such assistance.

2. Under Italian law the Italian Army has no right by itself to conduct a search for arms in Italian houses. The responsibility for such searches rests on the CC.MR. If however CC.MR. consider that they need military support in the conduct of their search they may request it and it will be then granted. It is solely a matter for the discretion of the CC.MR. whether or not to request such assistance, but they must be guided by the obvious considerations of probable danger and disturbances. If such assistance is requested the military commander has no discretion to refuse.

3. The position of the Allied troops who might be called in to assist the Carabinieri would be in law ~~quite~~ ^{curious}. Obviously they are not under the command of the Italian Army: still less under that of the CC.MR. Nevertheless I do not see who, except the Italian Government, would be in a position to make complaint of any action which Allied troops may take in consequence of a request from the Carabinieri. Clearly if the Italian Government has officially requested such assistance it also is debarred from making any complaint. At the same time it would be open to any Italian civilian, and a fortiori to the Italian Government, to complain that on any particular occasion the Allied troops behaved in an improper manner or had used more violence than was necessary and to claim compensation accordingly.

4. I do not see how, from the legal point of view, the regulation affecting the use of troops in aid of a civil power in U.K. or U.S. affects the position in Italy: from a political point of view I can see that if any unfortunate incidents occur questions may well be asked which will be based upon the regulations current at home.

W. E. BENTONS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.P.O. 394
Legal Sub-Commission

SCM/cap

AG/4145/L

24 Feb 45

SUBJECT: Searches by Allied Military Police

TO : Public Safety Sub-Commission.

With reference to conversation of today (Cols Chapman, Wilcox, Wilson and Hannaford) and the complaints of the Minister of Justice mentioned in letter Prot No 138 bis 1/9/45 (undated) attached hereto, it is suggested that the following course be adopted :-

- (a) If a circular, directive or letter from AFHQ dealing with search warrants and searches by Allied Military Police is in existence, AFHQ should be requested to draw the attention of local Military Commanders to the contents of such circular, directive or letter which obviously has not been observed in the cases in point.
- (b) If no directive in any shape or form exists, it might be well for your Sub-Commission to draw one up embodying the recommendations of the Minister and to request AFHQ to circulate it to all units concerned.

C. C. HANNAFORD,
Lt. Col.
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor. 62

TRANSLATION

228

MINISTRY OF PARDON AND JUSTICE

Office of the Director General for Penal Matters

MEMORANDUM FOR AG.
INCIDENTS OF BITONTO

On Dec 3, 1944, groups of soldiers belonging to the "Genova Cavalry" Regt stationed at Bitonto affected -apparently by order of the local Allied Command- made searches of houses having first blocked the streets leading to the people's section.

Subsequently intervened also Allied soldiers and ^{commandant} the CC. RR. station. Small food supplies were sequestered.

In the evening when the workers returned from work and learned about the events they organized a demonstration against the barracks of the CC. RR. in which there were also Allied officers.

Pistol shots were fired from the balcony of the barracks. An isolated Allied soldier fired an automatic rifle (fucile mitragliatore).

Dead : a man and a woman, 50 years of age.
Wounded : 5 persons.

The ~~same~~ searches, according to the Procuratore Generale of Bari, were not ordered or authorized by the Italian judicial authority.

To avoid incidents similar to those above it is requested that the competent Allied Authorities please instruct the subordinate local military commanders to keep the police searches within the limits set out by the prevailing provisions and specifically by D.L. No. 45 of 20 Jan 1944 promulgated in agreement with the A.C.

TRANSLATIONMINISTRY OF PARDON AND JUSTICE

Office of the Director General for Penal Matters

Prot. No. 138 bis 1/9/45

SUBJECT : Memorandum for Coordinating Commission with the Allies.

The Procuratore Generale of the Court of Appeal Naples reported on 27 Dec 1944 to this Ministry as follows: On 17 Dec 1944 at about 22 hrs in the district of Ariano Irpino eight American soldiers in uniform commanded by a major appeared in the home of a certain CARDINALE Domenico for the purpose of searching it. Angela, a daughter of CARDINALE in her excitement went to the neighbouring home of a certain AMODIO Giuseppe and claiming that robbers disguised as Allies were ransacking her home implored him for help and protection. In the meantime the Americans having completed the search proceeded towards the home of AMODIO which also was to be searched. AMODIO, convinced that he was facing criminals, barricaded himself in his house together with his family members and when the Allied Major approached the entrance and was about to ring the bell he was shot dead from a musket by Francesco, a son of AMODIO. Reinforcements in arms and men were requested from Foggia and simultaneously attempts were made through the maresciallo of the carabinieri of Ariano to persuade AMODIO to calm down and cease firing. The latter, however, did not listen to the repeated assurances. The house was then surrounded and a violent machine gun fire opened against it. The AMODIO family, forced to leave the house and to escape, were immediately caught in the lights of the motor vehicles and became a target for numerous shots which caused the death of AMODIO Giuseppe and more or less serious injuries to other five family members.

It is suggested that the Commission consider the advisability of issuing directives to the competent authorities of the Allied police to the effect that searches of houses should be effected as a rule (excepting emergency cases) at day time in accordance with the general provisions of the Italian penal procedure (Art. 333 CPP) and in the presence of agents and officers of the Italian judicial police.

= 2 =

The above should be done in order to avoid a repetition of the regrettable incidents such as that related above, which are due to the state of insecurity and terror of the population particularly in isolated country houses the inhabitants of which are convinced, owing to the frequent robberies, that the night searches are effected not by police agents but by bands of robbers disguised as policemen to commit with more facility offences against property or persons.

25 Jan 45

(sgd) SPALLANZANI

(2/A)

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/rlp.
1 June 1944.

ACC/1245/L.

SUBJECT : Persons detained without charge.

TO : H.E., the Minister of Justice and Pardon.

1. In reply to your Excellency's letter reference Prot. No. 27405 dated 17 May 44 on the subject of the application of Article 2 of the EDC of 10 Jan 44, the following explanations have been received from the Regional Legal Officer at Bari:

2. Any shortcomings in this direction, should have been corrected by the issuance to the Allied police of a special form, drawn up for the purpose of avoiding the difficulties complained of. If it is found that arrests continue to take place without the delivery of the essential particulars, please advise this sub-commission immediately.

A. R. Thacker

A. R. THACKER,
Lt. Colonel,
for Chief Legal Officer.

13

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

6310

8 June 1944

Ref/314/105/CA

7 June 1944

SUBJECT: Arrest of Italian Nationals - Procedure.

TO : Admin. Section (for Public Safety and Legal Sub-Commissions)
R.C.'s. Regions I, III, VI and VII.

Reference my letter of 20 May 44 - 314/64/CA as this subject was not discussed at the last Regional Commissioners' Conference it would be appreciated if you would let me have your views in writing as soon as possible.

Norman E. Fiske
NORMAN E. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to:

R.C.'s Regions II, IV, VIII and IX.
S.C.A.O.'s AMG 5th & 8th Armies.

ESM/JR

Public Safety SC.

Will you please prepare, in consultation with Legal,
reply for VP's signature.

Admin Sec.
8 June 44

R.R. Cripps
R.R. CRIPPS,
Colonel,
GSO Admin.

PTO/

Copy to: Legal Sub-Comm.

P.T.O.

4102/2
~~4102/2~~Enter
File 4145Legal Sub Com
Rear 262

(19)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

Ref/314/64/CA

20 May 1944

SUBJECT: Arrest of Italian Nationals - Procedure.

TO : Admin. Section (for Public Safety and Legal Sub-Commissions)
R.C.'s Regions I, III, V, VI and VII.

1. I enclose a letter from No. 2 District Headquarters outlining a procedure which has been put into effect in that District.
2. It is suggested that this procedure could be adopted throughout A.A.I. territory.
3. With this in mind would you please consider the scheme so that the matter may be discussed at the next Regional Commissioners conference.

NORMAN E. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Incls:

Hq. No. 2 District letter.
Appendix "A" Form J-1
" " "B" Weekly Return

Copy to:

R.C.'s Regions II, IV, VIII and IX.
S.C.A.O.'s AMG 5th & 8th Armies.

BEST COPY POSSIBLE

COPY

CONFIDENTIAL

SUBJECT: Arrest of Italian Nationals - Procedure

Hq. No. 2 District.

CMF

147/6A

6 May 44

Hq. AAI

1. The following procedure in connection with arrest of Italian Nationals, both service and civilians, by the Allied Services has been agreed by the Allied Control Commission, Royal Air Force and United States Provost, and has been adopted w.e.f. 1 May 44 in this District. This procedure involves the use of Allied Control Commission Form J.1 specimen attached appendix "A" and supplies of this form has been issued to all concerned.

2. Procedure

i In all cases of arrest of Italian Nationals, two copies of ACC Form J.1 will be completed by the person making the arrest. Forms will be numbered serially by the initiating unit. Where an Italian police official is present at the arrest ACC Form J.1 will be completed by him. Provost reports and/or statements will be attached to Form J.1 and where possible will be accompanied by translations in Italian.

ii The prisoner will be handed over to the Carabinieri or Questori within 24 hrs of arrest and a receipt will be obtained in the space provided on Form J.1 showing clearly the address of the Carabinieri or Questori HQ concerned.

iii Form J.1 will be disposed of as follows:

The original will be handed over to the Carabinieri or Questori with the prisoner. Duplicate will be forwarded to:

- a) British AFM or DAEM of Area or Sub-Area concerned for all arrests by British, Dominion or Allied troops, incl Royal Navy (except as in (b) or (c) below).
- b) Royal Air Force AFM or DAEM of Area or Sub-Area concerned for all arrests by RAF personnel.
- c) United States Provost Marshal of the 15 Air Force for all arrests by United States personnel.

3. The Provost officers named in para 2(iii) will prepare a weekly return on the proforma attached (Appdx "B") of all arrests of Italian Nationals made up to 2359 hrs on the Saturday of each week.

This return will be forwarded to the ILO ACC to reach him as early as possible on the following Monday. Copy of this proforma will also be forwarded to DEM 2 District and RAF IAP Sub HQ, Provost and Security Unit CMF

The same procedure will be adopted by all Field Security Sections with the

prisoner. Duplicate will be forwarded to:

- a) British AFM or DAFM of Area or Sub-Area concerned for all arrests by British, Dominion or Allied troops, incl Royal Navy (except as in (b) or (c) below).
- b) Royal Air Force AFM or DAFM of Area or Sub-Area concerned for all arrests by RAF personnel.
- c) United States Provost Marshal of the 15 Air Force for all arrests by United States personnel.

3. The Provost officers named in para 2(4ii) will prepare a weekly return on the proforma attached (Appendix "B") of all arrests of Italian Nationals made up to 2359 hrs on the Saturday of each week.

This return will be forwarded to the ILO AOC to reach him as early as possible on the following Monday. Copy of this proforma will also be forwarded to DEM 2 District and RAF IAF Sub HQ, Provost and Security Unit CEF

The same procedure will be adopted by all Field Security Sections with the exception that OCs will forward a copy of their weekly return of arrests involving crimes to G(1)B Branch at HQ 2 District, and not DEM.

4. By strict compliance with the above procedure the Legal Liaison Officers AOC in conjunction with Provincial Police Officers AOC, will be able to obtain from all Italian Judicial authorities details of the cases dealt with, and sentences imposed for all offences against the Allied interests, and be able to keep a close watch on any unnecessary delay in cases being brought to trial. They will further be responsible for drawing the attention of the Judiciary to each case in which a decision has been unduly delayed, an inadequate sentence imposed, or where a prisoner has been released on bail when accused of a serious crime. They will also be in a position to bring to the notice of Allied Control Commission Region HQ and HQ 2 District any case where the Italian Authorities failed to co-operate in the interests of the Allied Forces.

P NARES
Major-General
2 DM

APPENDIX "A"

ALLIED CONTROL COMMISSION
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO.

Form to be completed on arrest of a prisoner who is to be brought before a Court for trial.

Modulo che deve essere riempito all'atto dell'arresto di un prigioniero che deve essere tradotto innanzi ad un

If, ON ARREST, the prisoner is taken before a military, naval or air force officer or N.C.O., this form must be completed by the person making the arrest and countersigned the officer or N.C.O. On completion it will be handed over together with the prisoner to the Carabinieri or other person detaining the prisoner until he is brought to trial.

If, ON ARREST, the prisoner is taken direct to the Carabinieri barracks, this form must be completed at the Carabinieri barracks by the person making the arrest and left with the Carabinieri.

Se, ALL'ATTO DELL'ARRESTO, il detenuto é condotto dinanzi ad un Ufficiale o N.C.O. dell'Esercito, della Marina, o dell'Aviazione, il presente modulo deve essere riempito dalla persona che opera l'arresto e controfirmato dall'Ufficiale o dal N.C.O. Quando é stato completato dovrà essere consegnato insieme al detenuto ai Carabinieri o ad altra persona che abbia custodia del detenuto finché egli non venga tradotto in giudizio. Se, ALL'ATTO DELL'ARRESTO, il detenuto é condotto direttamente alla Caserma dei Carabinieri, questo modulo deve essere riempito nella caserma stessa dalla persona che ha operato l'arresto, e lasciato ai Carabinieri.

Name of Person Arrested: _____

Nome della persona arrestata: _____

Address of Person Arrested: _____

Indirizzo della persona arrestata: _____

o N.C.O. dell'Esercito, della Marina, o dell'Aviazione, il presente modulo deve essere riempito dalla persona che opera l'arresto e controfirmato dall'Ufficiale o dal N.C.O. Quando è stato completato dovrà essere consegnato insieme al detenuto ai Carabinieri o ad altra persona che abbia custodia del detenuto finché egli non venga tradotto in giudizio. Se, ALL'ATTO DELL'ARRESTO, il detenuto è condotto direttamente alla Caserma dei Carabinieri, questo modulo deve essere riempito nella caserma stessa dalla persona che ha operato l'arresto, e lasciato ai Carabinieri.

Name of Person Arrested: _____

Nome della persona arrestata: _____

Address of Person Arrested: _____

Indirizzo della persona arrestata: _____

Name, rank, number and unit or organization of Person making arrest: _____

Nome, grado, numero e unità o organizzazione della persona che opera l'arresto: _____

CHARGE:

(Such as (a) interfering with communications by cutting wire, (b) being in unlawful possession of firearms, (c) acquiring by gift or purchase any military, equipment or war material belonging to the Allied Forces).

ACCUSA:-

(Come per esempio (a) interrompeva le comunicazioni tagliando un filo, (b) era in illecito possesso di armi da fuoco, (c) otteneva in dono o per acquisto un capo di vestiario militare o un oggetto di materiale bellico appartenente alle Forze Alleate).

Un'altra persona + per il...

(16)

To: Legal Liaison Officer, ACC, Province of
From :

Date of offence	Date of Arrest	Name in full and address of arrested person	Brief particulars of offence, stating time and place, and nature and approximate value of goods involved	Allied Military Unit File Ref. No.	AR R

ATTACHED '3'

Liaison Officer, ACC, Province of

and arrested	Brief particulars of offense, stating time and place, and nature and approximate value of goods involved	Allied Milita- ry Unit File Ref. No.	Italian Authority Ref. NO.	Unit and Address of Italian Poli- ce to which accu- sed handed over.	Remarks

15-

SKETCH: (if necessary for clearer understanding of case)

DISEGNO: (quando sarà necessario per la migliore esposizione del caso)

Names of witnesses, giving rank and number if service personnel and address if civilians:

Nome dei testimoni, indicando il grado e il numero se persone di servizio l'indirizzo se civili:

1. Signature of Person making arrest: _____
1. Firma della persona che opera l'arresto: _____
2. Countersignature of Officer or N.C.O. (if any): _____
2. Controfirma dell'Ufficiale o N.C.O. (se occorre): _____
3. Signature of Carabinieri officer if accused is handed over direct to Carabinieri: _____
3. Firma dell'ufficiale dei Carabinieri se l'accusato è consegnato direttamente ad essi: _____

.....
UNIT
UNITA' 15

.....
STATION
STAZIONE.

STATEMENT OF FACTS:

(Describe simply in the first person, that is, using the form of words " I saw.....I heard.....I said....." or "We saw..... we heard..... we said..... the facts which caused you to make the arrest, Example: " At 14.00 hours on 21 May 1943 I was on patrol duty at X when I saw the accused crouching behind a hedge cutting a piece of wire. As soon as he saw me he ran away. I chased and captured him then took him back to the spot where I had seen him crouching. There I found that a length of wire, about 30 feet, had been cut and was lying on the ground. The wire was British wire").

DESCRIZIONE DEL REATO:

(Si esponga brevemente in prima persona, usando le parole "Io ho visto..... ho udito..... ho detto....." oppure "Noi abbiamo visto.... abbiamo udito.... abbiamo detto....." quale è il motivo che ha spinto ad operare l'arresto. Esempio: Alle ore 14 del 21 Maggio 1943 mentre ero di servizio io vidi l'accusato accovacciato dietro una siepe e intento a tagliare un tratto di filo. Appena egli mi vide si diede alla fuga. Io lo inseguii, lo catturai e lo riconducessi sul luogo dove lo avevo visto accovacciato. Colà io trovai un tratto di filo, della lunghezza di circa 30 piedi, era stato tagliato e giaceva a terra. Il filo era di fattura inglese.")

AT _____ hours on _____ (day) _____ (Month) _____
(Year) _____

ALLE ORE _____ del giorno _____ del mese _____ dell'anno _____

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

12 May, 1944.

REFERENCE : AGC/4445/L.
SUBJECT : Powers of Allied Forces Police over Italians.
TO : V. P. Admin Section.

Reference your memo 9/3.1/AS dated 11 May 1944, I have the following comments to make on the extract (Allied Forces Police) attached to your letter :-

1. So far as the extract may be construed as an allegation that persons are kept in gaol for a long time "even for months" before trial before an A.M.G. Court I am satisfied that the allegation is without foundation. There was at one time delay in NAPLES but this has been cured by the appointment of a commission which has released all persons who had been in prison awaiting trial before an A.M.G. Court for an unreasonable time and their work has been completed.

2. I do not doubt that a number of Italians have been arrested by the Allied Forces and sent for trial before an Italian Court and that they have remained in prison for a long time before trial. This is a matter over which the Allied Control Commission has been complaining repeatedly to the Italian Government and I hardly think that the Marshal is referring to this class of case.

3. I do not doubt that a very large number of Italians have been thrown into gaol from time to time by the Allied Forces for security and other reasons but this is a matter which does not concern this Sub-Commission. In fact I understand that nearly all such persons have been "re-screened" by H.Q., A.A.I. and sent to PAVIA if they have not been released.

4. I should add that the only power of imprisonment of persons without trial which is exercised by A.C.C. personnel is that provided for by Proclamation 2, Article VII (old series). There are at the moment only two such persons in prison.

5. With regard to the Royal Decree Law of 31 January 1944 No. 15, I have studied this Decree which confers extended powers of arrest on Italian Police in certain circumstances. I feel strongly, however, that it would be entirely inappropriate for us to bind the Allied Authorities to observe such regulations. It may well be necessary for Allied Military Police to make arrests in circumstances not provided for by this decree. On the other hand if it be true that officers and soldiers of the Italian Army have been interned without informing the Italian Army Commanders this seems quite wrong, and, of

- 2 -

course, the H.Q., A.A.I. Directive lays down that in unoccupied territory arrests will, except in emergency, only be carried out through the Italian Police and where emergency requires an arrest by Allied Military personnel a report has to be made straight away to the A.C.C. - It may be that this directive is not widely known as to my surprise I found ~ on Tuesday that its contents had never been disclosed to Colonel Gibson, the Senior C.S.I.B. officer at H.Q., A.A.I. I suggest, therefore, that a revised directive (which after conversation with Colonel Gibson I had already started to prepare) on the question of arrests might go far to meeting the Marshal's complaints without accepting for one moment the limitations imposed by the decree which he suggested should be observed.

GERALD R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

GRU/vcw.

11

4145

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
ADMINISTRATIVE SECTION.

MEMO:

9/3.1/AS

11 May 44.

TO : Legal Sub-Comm.
Public Safety Sub-Comm.
Interior Sub-Comm.
Education Sub-Comm.
Monuments, Fine Arts & Archives Sub-Comm.

- 1 The following is an extract of a letter written on the instruction of the Chief Commissioner.
2. The Chief Commissioner desires that you examine the questions raised by the Marshal which concern your Section and present your reactions in writing at the earliest possible date, in order that the Chief Commissioner may make arrangements for the meeting requested by the Marshal."
- 2 Attached are extracts from the enclosure to Marshal Badoglio's letter. Will you please submit your comments at the earliest possible moment.

R.R. Cripps

R. R. CRIPPS,
Lieut. Colonel,
for VP Admin Section.

2. Allied Forces' Police.

Numerous cases of arrests made by the Allied authorities of Italian citizens who are detained for a long time, sometimes even for months, without a trial or hearing of any kind, are to be deplored.

In matters concerning personal liberty it would also be desirable if the Allied authorities followed the regulations of the Royal Decree Law of January 31, 1944, No. 45. It has happened that the Allied Military authorities have arrested Italian officers and soldiers and have detained them, also for a long time, in concentration camps and without informing the Italian military commands at all.

Any arrest of an Italian soldier by the Allied forces should immediately be communicated to the appropriate Italian command.

TRANSLATION

♦ No 1941

Salerno, 13 April 1944.

Office of the Chief of the Government

1 Enclosure.

Dear General,

On March 10 I welcomed the opportunity of explaining to you my point of view concerning the criteria which in my opinion should have inspired the actions of the Allied Control Commission. I also proposed a meeting between the Commission and members of my Government in order that they might examine together the problems requiring a more urgent solution for the industrial, agricultural and military rebirth of Italy so as to provide a still more effective contribution in the fight against the common enemy.

You suggested that I draw up a Memorandum of the subjects to be discussed and I am pleased to send you a resume of the questions which could be examined at the meeting.

As you will note, there are many questions of which several are complex, but all of which require an urgent solution in the common interest for the realisation of that plan of reconstruction of my country to which my Government and I are pledged.

I am certain that a frank exchange of views between the members of my Government and the Allied Control Commission would bring about a settlement of even the most difficult problems; all the more if it should be possible, as I hope, to place the relations between the Commission and Government on a different level from the present one, so that they may be carried on with greater mutual trust.

Without doubt this would expedite the action of the Government thus eliminating the detailed checks which hinder the reconstruction effort of the Italian authorities and their loyal desire to make every possible contribution to the common war effort.

If you agree, I ask you, dear General, kindly to advise me of the date when the projected meeting can be held.

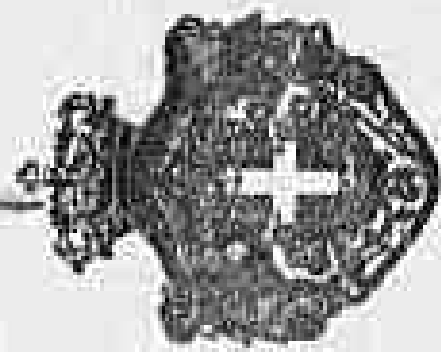
With my cordial greetings,

(signed) BADOGLIO

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO
PARTE PRIMA



UFFICIALE D'ITALIA

Salerno - Sabato 19 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno
{ Abb. annuo L. 200
semestrale : 100
trimestrale : 50
Un fascicolo : 4

Abb. annuo L. 400
semestrale : 200
trimestrale : 100
Un fascicolo : 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno
{ Abb. annuo L. 120
semestrale : 60
trimestrale : 30
Un fascicolo : 4

Abb. annuo L. 240
semestrale : 120
trimestrale : 60
Un fascicolo : 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno
{ Abbonamento annuo L. 100
Un fascicolo L. 200

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tabella della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiali » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato all'intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori della Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER VOCAZIONE DEL RE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;
Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione. Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore. Pag. 53

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari Pag. 54

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704 Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato all'Intendenza di Finanza - Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - serie speciale.

La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena definitiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R.D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per

pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con R.D. 5-6-1941, n. 874, gli atti relativi a sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

- serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R.D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del sopracitato Testo Unico delle norme sul sequestro,

semblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le merci soggette a tesseramento o di largo consumo sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato e se sono deteriorabili, debbono essere immediatamente restituite al consumo, quando la legge non ne disponga l'invio agli ammassi. A tale

scopo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine possibile il Prefetto della provincia che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

Ove si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assamblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 118)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte

enti designati devono corrispondere il prezzo di acquisto, o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLENZA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale; Ritenuta la necessità di provvedere a causa delle contingenze belliche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

solo per il tempo strettamente necessario al interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la riconosciuta illegalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui interrogatorio.

Il procuratore del Re, ove ricorra la ipotesi di cui sopra, procederà per citazione direttissima, applicando, ove si tratti di un reato di competenza del pretore, il disposto dell'art. 31 capoverso codice procedura penale.

Il procuratore del Re deve trasmettere ogni sette giorni al procuratore generale, con le sue osservazioni, l'elenco degli individui fermati e rinchiusi nelle carceri, che il direttore delle carceri giudiziarie o il pretore, quale direttore delle carceri mandamentali, sono a loro volta tenuti ad inviarli ogni sette giorni. All'elenco saranno uniti i verbali di fermo.

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare dettagliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accetterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accetterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugual-

Quando la perquisizione domiciliare non possa essere compiuta perchè non ricorre alcuno dei casi di flagranza di reato, l'abitazione sarà piantonata e sarà impedito a chicchessia di uscirne senza giustificato motivo sino all'inizio delle operazioni.

Ogni disposizione contraria al presente decreto-legge è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

segno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificati temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui mancano o vengono a mancare per le contingenze di guerra le marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori previste dal R. D. 25 giugno 1940, n. 954, il contri-

Nella flagranza del reato (art. 237 C.P.P.) o nel caso di evasione (art. 385 C.P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accetterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accetterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, nel quale occorrerà che essa sia autorizzata dal procuratore del Re o dal pretore competenti per territorio con decreto motivato, dopo la enunciazione degli indizi e delle ragioni di sospetto che gravano a carico dell'individuo a cui danno deve procedersi alla perquisizione.

buto relativo si riscuote applicando sugli atti prescritti apposite bollette di riscossione staccate da blocchetti a madre e figlia.

Art. 2

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esi-

Art. 8

Si osserveranno tutte le altre norme in vigore che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;

Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisi dei documenti prescritti dall'art. 1 del regolamento...

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIAVisto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;

Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisi dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Sarà parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dell'interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Ciccone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I versamenti delle somme ricavate saranno effettuati sul conto corrente postale già esistente con l'Ente Nazionale di Previdenza in Roma.

I Cancellieri dirigenti ogni quindici giorni comunicheranno ai sindacati fornitori i versamenti effettuati e restituiranno agli stessi i tronconi dei blocchetti esauriti, trattenendo le distinte di cui al capoverso dell'art. 5.

dall'art. 9 dell'anzidetto R.D., al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui all'art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salvo le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;

Corso di studio per la laurea in Lettere;

Corso di studio per la laurea in Filosofia;

Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;

Corso di studio per la laurea in Pedagogia;

Corso di studio per la laurea in Chimica;

Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;

Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;

Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;

Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari

seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;

Corso di studio per la laurea in Lettere;

Corso di studio per la laurea in Filosofia;

Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;

Corso di studio per la laurea in Pedagogia;

Corso di studio per la laurea in Chimica;

Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;

Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;

Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;

Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera difforme da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

Per essere ammessi alla sessione di esame è necessario comprovare la qualità di studente universitario, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, o del libretto di iscrizione, ovvero di altro documento ritenuto equivalente dal Rettore dell'Università.

rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salvo le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il R. Decreto 13 luglio 1939, n. 1168;

Ciascuno ammesso dovrà rilasciare dichiarazione scritta, sotto pena di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali, circa la regolarità della propria iscrizione presso la Università di provenienza.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1704)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5-B

Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto l'abilitazione, o dal titolo accademico conseguito

diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: a) di arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime; b) di residenti all'estero o nei territori già annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1941;

3. - a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessioni di esami di Stato, semprechè non si tratti di idoneità riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.

Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1. Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Qualora l'Università o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Regio Governo, il certificato di abilitazione provvisoria può essere rilasciato anche da Università o Istituto diverso.

Art. 4

L'Università o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:

1. - a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;
2. - a coloro che abbiano conseguito la laurea o il

TESTI VITTORIO, *arconte*

direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, munito il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno. Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulta l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato.

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decidono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — REALE — CORBINO

Visito: ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1781
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Enrico - Tit. del Commercio V. RAGIONE

785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

MJG/eb

2A

File

ACC/4102/2/L

18 April 1944

SUBJECT: Activity of Military Police in
Unoccupied Territory.

TO : Regional Legal Officer (Thru: Regional
Commissioner), Region III.

1. Reference your letter dated 16 April 1944.
2. Confirming telephone conversation we
enclose herewith extract from Royal Decree No. 31,
11 February 1944 and direct your attention to the
second paragraph thereof.
3. Returned herewith letter from Provincial
Legal Officer, Naples Province, dated 13 April 1944.

MARC J. GROSSMAN,
Major,
for Chief Legal Officer.

3

2B

Appendix "A" to 283/42/CA
dated 5th March 1944

Article 3 of Royal Decree Law No. 31,
11th February 1944.

Whoever within the liberated Italian territory commits a hostile act or crime against property to the prejudice of the Allied Military Forces or of any member thereof or of any functionary, representative or agent of United Nations, or whoever takes part in seditious manifestations against the Allied Forces or commits any act which in whatever way may hamper the war effort or help the enemy, shall be punishable under Italian Penal Law and shall be tried in Allied Military Courts according to their own procedure.

In the case contemplated by the preceding paragraph 1 any member of the Allied Armed Forces can effect the arrest of any person who may be reasonably believed to be implicated in acts herein above contemplated, except where an Italian officer or high government official is concerned, in which case the Italian Government or the appropriate superior local authority will be requested to co-operate in the premises to the extent necessary.

4102/2 ✓

1A

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL DIVISION
APO 394, U.S. Army

JWC/mo

16 April 1944

Subject: Activity of Military Police in
Unoccupied Territory .

To : C.L.O. Legal Sub-commission, A.C.C.

1. Reference is made to the attached Memorandum from P.L.O. Naples Province.

2. Aside from the request for opinion as to jurisdiction, the memorandum discloses facts which might prove embarrassing to A.C.C.

3. The matter is one which, in my opinion, should be handled between A.C.C. and Army headquarters .

John W. Chapman
JOHN W. CHAPMAN,
Lt.Col., J.A.G.D.,
Reg.Legal Officer.

